

**ACCORDO CONTRATTUALE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E  
\_\_\_\_\_ PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER  
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERAPEUTICHE SOCIO-RIABILITATIVE  
ESTRAOSPEDALIERE A CARATTERE RESIDENZIALE – STRUTTURA DENOMINATA  
\_\_\_\_\_**

**TRA**

- L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

il \_\_\_\_\_, di seguito denominato "\_\_\_\_\_", con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo \_\_\_\_\_, Sezione \_\_\_\_\_, con decreto regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. \_\_\_\_\_,

**VISTI**

- Il D.Lgs. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- l'art. 8-bis comma 3 del D.Lgs. n. 229/1999 e s.m. i.; ove si prevede che "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies..."
- la L.R. n. 51 del 05/08/2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 "Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)";
- Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020;
- il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del DLGS 502/92, in particolare l'art. 25 e l'art. 32 "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo";
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12/01/2017;
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
- l'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente "Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del 17/01/2013;

- la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri strutturali e organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- il D.LGS n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D.LGS n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
- l'art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

#### **PREMESSO**

- che l'\_\_\_\_\_ gestisce la struttura autorizzata e accreditata per l'esercizio di attività sanitarie extraospedaliere in regime residenziale classificata come \_\_\_\_\_ ai sensi della Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”51/2009 e del Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana n. 79/R del 17 novembre 2016 “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento):

**Denominazione e ubicazione struttura/e** .....

**Autorizzata all'esercizio per n. .... posti residenziali/diurni dal Comune di ..... con provvedimento n. ....**

**Accreditata/e con Decreto dirigenziale Regione Toscana n. .... del .....**

- che l'\_\_\_\_\_ dichiara che nella sopracitata struttura sono erogati i percorsi residenziali di tipo \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ utenti;
- che l'Ente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”51/2009 e del Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana n. 79/R del 17 novembre 2016 “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) per il/i percorso/i oggetto del presente contratto;
- che l'Azienda USL si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite ispettive presso la/e struttura/e ai fini della verifica del possesso dei requisiti del/i percorso/i oggetto del presente contratto;
- che l'Ente Gestore è tenuto a svolgere le funzioni di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento delle persone inserite nel percorso \_\_\_\_\_ con modalità d'intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali, perseguendo il recupero della salute fisica e psichica delle persone in trattamento;
- che nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente capoverso l'Ente si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi di trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e nel percorso previsto per la stessa;

- che il presente contratto/convenzione ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.
- che al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
- che il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99;
- che il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2016, n.79/R e ss.mm.;
- che con scheda di fabbisogno trasmessa con mail in data \_\_\_\_\_ - agli atti di questo Ufficio, il Direttore della Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Zone \_\_\_\_\_ ed il Direttore del \_\_\_\_\_ hanno espresso la necessità di stipulare una convenzione per massimo n. \_\_\_\_\_ posti in struttura con finalità di riabilitazione;
- che la struttura \_\_\_\_\_ è stata individuata a seguito di manifestazione di interesse;
- che la capacità ricettiva attuale della Struttura è di n. \_\_\_\_\_ posti di tipo residenziale \_\_\_\_\_;

## **TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le parti convengono che oggetto della presente convenzione è la gestione del trattamento extraospedaliero residenziale per adulti presso la Struttura residenziale “\_\_\_\_\_” con sede in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, qualificata ai sensi del DPGR n 79/R del 17.11.2016 come Struttura residenziale per trattamenti di tipo \_\_\_\_\_.

Il \_\_\_\_\_ gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente.

Il servizio è rivolto prioritariamente ad utenti delle Unità Funzionali Complesse Salute Mentale delle Zone Distretto dell’Azienda USL Toscana Centro

Nel caso di posti vacanti per oltre 15 giorni, la struttura potrà ospitare utenti provenienti da altre Aziende USL della Toscana o da Aziende USL di altre regioni italiane - nel rispetto delle disposizioni ed alle stesse condizioni contenute nel presente atto - previa informazione al Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari. Tali posti sono da considerarsi al di fuori del tetto di spesa della presente convenzione. L’Azienda utilizza i posti residenziali autorizzati in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della Struttura.

La struttura si trova nella UFC Salute Mentale \_\_\_\_\_ della Azienda USL Toscana Centro e più precisamente nel territorio della UFS \_\_\_\_\_ che ne diventa capofila e assume la direzione del percorso clinico della persona; la UFS \_\_\_\_\_, inoltre, ha funzione di:

- pianificazione del servizio, definendone gli obiettivi, indirizzo e controllo qualitativo delle prestazioni;
- monitoraggio del decorso del paziente;
- definizione del progetto terapeutico riabilitativo condiviso con la persona;
- gestione dei rapporti e raccordo tra le parti coinvolte nel percorso.

### **ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E DOTAZIONE DI PERSONALE**

- La struttura deve essere in grado di gestire percorsi ai sensi del \_\_\_\_\_ del Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana n. 79/R del 17 novembre 2016 “*Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)*”. Si precisa l’inserimento di persone nella struttura è richiesto dalle Aziende USL di residenza delle stesse tramite i Servizi pubblici per la Salute Mentale che, contestualmente al Progetto

Terapeutico Individuale, trasmettono all'Ente gestore la tipologia del percorso individuata, la durata prevista per l'attuazione del percorso terapeutico e la corrispondente assunzione dell'impegno economico.

L'inserimento in struttura è finalizzato al superamento della fase acuta, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. L'inserimento nel percorso è effettuato previa richiesta dei servizi di Salute Mentale e ha una durata di norma non superiore a \_\_\_\_\_ mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi di Salute Mentale. La presenza di personale è strutturata sulle \_\_\_\_\_ ore giornaliera.

La struttura assicura alle persone inserite le seguenti prestazioni:

- Assistenza medica da parte dei medici di medicina generale (MMG) a cui deve essere iscritta ogni persona inserita;
- Monitoraggio condizioni psicofisiche, e accompagnamenti al MMG, Servizi Sanitari specialisti e servizi di Salute Mentale;
- Attività di raccordo tra MMG, Servizi Sanitari specialistici e servizi di salute mentale
- Interventi di informazione ed educazione alla salute;
- Supporto psicoterapico;
- Assistenza infermieristica;
- Supporto educativo individuale e/o di gruppo agli utenti;
- Sostegno per familiari e/o altre figure di riferimento;
- Attività formative, ergoterapiche/occupazionali/espressive/ricreative/sportive congruenti con il progetto riabilitativo individuale;
- Incontri periodici di verifica e programmazione interventi con i servizi di salute mentale;
- Collegamento programmatico con i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali;
- Rapporti con gli Uffici Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia, per persone sottoposte a misure alternative alla detenzione;
- Cura della persona e igiene personale;
- Assistenza alberghiera.

La struttura garantisce il seguente standard minimo di personale rapportato a \_\_\_\_\_ posti. Il personale deve essere congruo al numero delle persone effettivamente presenti nel percorso.

**DA INSERIRE GLI STANDARD DI PERSONALE COME INDICATI IN MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/**

La struttura potrà avvalersi di personale volontario e/o del Servizio Civile nazionale e regionale. Ove presente, il personale volontario dovrà essere adeguatamente formato, prima della presa di servizio presso la struttura. La struttura dovrà, altresì, garantire adeguata attività di formazione al personale dipendente impiegato nella struttura, sulla base di necessità di aggiornamento/approfondimento delle competenze tecnico-professionali e nel rispetto dei relativi CCNL di categoria.

**Tariffa giornaliera per ogni persona inserita nel percorso: Euro \_\_\_\_\_**

Qualora il Referente Covid non coincida con il Direttore Sanitario il \_\_\_\_\_ si impegna a mettere a disposizione tale figura professionale e a comunicarne il nominativo alla UFCSMIA inviante ed al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari.

La struttura potrà avvalersi di personale volontario e/o del Servizio Civile nazionale e regionale. Ove presente, il personale volontario dovrà essere adeguatamente formato, prima della presa di servizio presso la struttura.

Il \_\_\_\_\_ dovrà, altresì, garantire adeguata attività di formazione al personale dipendente impiegato nella struttura, sulla base di necessità di aggiornamento/approfondimento delle competenze tecnico-professionali e nel rispetto dei relativi CCNL di categoria.

La struttura garantisce le seguenti attività:

**[DA INSERIRE COMPLETAMENTO CON PROPOSTA PROGETTUALE]**

L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della struttura per l'attività eseguita oltre il volume indicato nel presente articolo e oltre i volumi finanziari assegnati al successivo articolo 5.

### **ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO, PROROGHE E DIMISSIONE**

Come previsto dall'art. 1 del presente accordo, i posti autorizzati sono riservati prioritariamente ad utenti delle Unità Funzionali Complesse Salute Mentale Zone Distretto dell'Azienda USL Toscana Centro e, in subordine, di altre Aziende Sanitarie anche di altre Regioni italiane ma in ogni caso l'ammissione dovrà essere comunicata al Responsabile del Contratto.

L'inserimento di persone presso queste strutture è richiesto dalle Aziende USL di residenza delle stesse tramite i Servizi pubblici di Salute Mentale che, contestualmente al Progetto Terapeutico Individuale, trasmettono alla Struttura la tipologia del percorso individuata, la durata prevista per l'attuazione del percorso terapeutico e la corrispondente assunzione dell'impegno economico.

Al momento dell'accesso alla struttura, accertata la regolarità dell'impegnativa e della relativa autorizzazione amministrativa, il soggetto viene accolto e il servizio di salute mentale competente per territorio ne dà comunicazione nel termine di 5 giorni ai Servizi amministrativi dell'Azienda competenti per territorio o all'Azienda di residenza dell'assistito, corredata da un Piano Terapeutico Specifico (PTS) dettagliato e personalizzato di intervento in cui sono descritte le attività da svolgere in relazione agli obiettivi declinati nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) elaborato dalla UFS Salute Mentale inviante ed il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto Piano.

La comunicazione suddetta può essere trasmessa mediante posta elettronica (e-mail).

Il PTRI è definito dalla UFS Salute Mentale competente per territorio e contiene la definizione del percorso assistenziale, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari. L'attuazione del PTRI compete alla struttura.

Il PTRI dovrà prevedere il coinvolgimento, nel processo trattamentale, dell'utente, della famiglia e delle strutture del territorio di provenienza dell'assistito.

Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) redatto dall'UFC Salute Mentale inviante costituisce l'impegnativa di inserimento e dovrà essere conservato nella cartella della Unità Funzionale inviante e nel fascicolo dell'utente presso la Struttura.

Almeno 20 giorni prima della scadenza del periodo autorizzato il \_\_\_\_\_, se ravvisa la necessità di prolungare il piano di trattamento, deve richiederne la proroga, specificando i motivi ed il periodo da autorizzare, alla Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito, che è tenuta a comunicare espressamente le proprie decisioni entro e non oltre il termine di detto piano di trattamento. La decisione in merito alla disposizione di proroga è comunque della UFC Salute Mentale di competenza.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data immediatamente al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari ed entro 5 giorni dalla data di detto ricovero all'ufficio amministrativo di riferimento territoriale. La struttura deve altresì notificare tempestivamente all'Azienda eventuali allontanamenti non concordati degli utenti e altri eventi di rilevanza clinica (crisi comportamentali, episodi critici di possibile natura epilettica, reazioni avverse ai farmaci, insorgenza ex novo di sintomi clinicamente rilevanti).

Il percorso individuale dovrà considerarsi concluso con una delle seguenti modalità:

- valutazione da parte dell'UF Salute Mentale inviante o dell'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito, che consideri non più sussistenti le condizioni per la permanenza del soggetto nella struttura;
- auto dimissione del soggetto non concordata con il Direttore sanitario della struttura né con il servizio di salute mentale inviante e nemmeno con l'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito.

In tal caso il \_\_\_\_\_ è tenuto a dare tempestiva comunicazione al servizio di salute mentale. inviante o all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito.

L'Azienda USL Toscana Centro, tramite il Direttore Clinico dell'UFS Salute Mentale \_\_\_\_\_, ha funzioni di:

- pianificazione del servizio con definizione degli obiettivi, indirizzo e controllo qualitativo delle prestazioni;
- monitoraggio del decorso del paziente;
- definizione del progetto terapeutico riabilitativo;
- gestione dei rapporti e raccordo tra le parti coinvolte nel percorso, in particolare con \_\_\_\_\_ in quanto esecutore del piano di trattamento all'interno della struttura.

\_\_\_\_\_, tenuto conto delle esigenze dei soggetti inseriti, assicura, di concerto con le indicazioni dell'UFS Salute Mentale. \_\_\_\_\_, la programmazione operativa, la gestione ed il monitoraggio dell'attività svolta.

La permanenza degli utenti presso la struttura avrà di norma una durata non superiore a \_\_\_\_ mesi. Eventuali sforamenti di detto periodo necessitano di relazione adeguatamente motivata da parte dell'UFS Salute Mentale \_\_\_\_\_.

#### **ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE**

Il \_\_\_\_\_ si impegna a tenere una cartella clinica individuale per l'ospite, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI e tutta la documentazione clinica dell'ospite. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall'esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali e particolari a norma del GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679).

Il \_\_\_\_\_ garantisce all'ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla struttura.

Il \_\_\_\_\_ si impegna a disciplinare i rapporti tra assistito e la struttura, nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

L'ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale.

Il \_\_\_\_\_ si impegna altresì, a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all'assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.

La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento.

Inoltre, la struttura è tenuta:

- a predisporre per l'assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofofoni;
- in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell'assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118 con la quale deve essere previsto un accordo per la gestione delle emergenze - urgenze;
- a curare la somministrazione dei farmaci prescritti all'utente;
- a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell'assistito.

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale.

Non si considera interruzione del percorso terapeutico l'eventuale ricovero ospedaliero cui il \_\_\_\_\_ dovrà dare tempestiva comunicazione alla UFC SMA inviante, al Servizio amministrativo competente per territorio e all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito.

La struttura dovrà inoltre disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui all'allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all'Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996.

Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo.

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall'Azienda alla Struttura al successivo art. 6.

#### **ART 5 - ELENCO DEL PERSONALE**

Il \_\_\_\_\_, al momento della stipula del presente contratto, consegnerà all'Azienda l'elenco e la qualifica del personale operante al suo interno; di ciascun operatore dovrà essere inviato il curriculum, da cui si evincano chiaramente i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale di pertinenza, il Codice Fiscale, nonché l'indicazione circa il rapporto di lavoro, subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Eventuali modifiche saranno comunicate all'Azienda tempestivamente. Il \_\_\_\_\_ si impegna a mantenere il gruppo di lavoro indicato al fine di garantire continuità nella equipe di lavoro che ha in carico i pazienti.

#### **ART. 6 - IMPORTO DELLA RETTA E TETTO DI SPESA**

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera), dovuto per il posto occupato, il quale è composto da un'unica quota sanitaria omnicomprensiva e a totale carico dell'Azienda.

La retta giornaliera residenziale con frequenza sulle 24 ore giornaliere, riconosciuta alla struttura, è stabilita in € \_\_\_\_\_ (IVA 5% inclusa). Il costo complessivo annuale massimo per n. \_\_\_\_\_ posti residenziali non può superare l'importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_), I.V.A. 5% inclusa.

La retta comprende i costi del personale per attività di assistenza di base, di riabilitazione extraospedaliera, socio-educative, nonché per il vitto e i materiali sanitari necessari, così come previsto dalla vigente normativa regionale. È onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore DPCM 12/01/2017, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

La struttura si impegna a garantire l'assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel PTRI e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in L. 405/2001, L.R. 40-2005).

I tetti di spesa di cui sopra sono da intendersi riferiti ad utenti residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro in quanto il costo che deriva dall'eventuale permanenza in struttura di utenti residenti in altre Aziende Sanitarie verrà direttamente fatturato dal \_\_\_\_\_ all'Azienda di residenza dei medesimi.

Le parti concordano che saranno remunerate esclusivamente le giornate di effettiva presenza, oltre a quanto previsto per il ricovero ospedaliero, per i rientri in famiglia e per l'allontanamento volontario non autorizzato dalla Struttura.

Si concorda che in caso di assenza dell'utente accolto in trattamento l'Azienda si impegna a corrispondere:

- a) la retta piena, fino ad un massimo di 8 giorni, se l'assenza risponde agli obiettivi del PTI.
- b) la retta ridotta al 50% in caso di assenza, e fino a un massimo di 20 giorni consecutivi, dovuta a ricovero ospedaliero o per altri motivi correlati alle esigenze di salute del soggetto o di un suo familiare.

c) nel caso si verificassero assenze dettate da altre cause quali carcerazione, allontanamento volontario o per motivi disciplinari, non verrà corrisposta nessuna retta.

L'ente è tenuto a comunicare secondo gli ordinari mezzi di comunicazione ai Servizi e Enti competenti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore, i casi di assenza per abbandono volontario e non concordato.

Il punto c) non è applicabile nel caso in cui si tratti di assenze di utenti minorenni e adulti con particolari restrizioni in ambito giuridico che vincolano la struttura alla conservazione del posto.

Nei casi previsti al punto a) e al punto b) l'Ente altresì, è tenuto a conservare il posto di accoglienza all'assistito in modo che al suo rientro possa proseguire l'attività assistenziale propria del percorso nel quale era stato inserito.

La motivazione delle assenze, previste dal presente articolo, deve essere indicata esplicitamente nel prospetto presenze degli utenti, sottoscritto ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, dal Direttore Sanitario della struttura o da altro Responsabile individuato, che la struttura è tenuta a inviare mensilmente al Direttore dell'UFC SMA e ai Servizi Amministrativi dell'Azienda, competenti per territorio.

#### **ART. 7 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE**

Le attività all'interno della struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii), sul trattamento dei dati personali e della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.LGS 196/03 così come novellato dal D.LGS 101/18 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, il \_\_\_\_\_ garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico del \_\_\_\_\_ che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia Covid 19.

#### **ART. 8 - CONTROLLI**

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.

A tale scopo la struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

#### **ART. 9 – FUNZIONE DI DIREZIONE CLINICA, INSERIMENTO NEI PERCORSI, PROGETTO TERAPEUTICO INDIVIDUALE, VERIFICA E VALUTAZIONE**

Resta in capo all'Azienda USL Toscana Centro la funzione di direzione clinica, di inserimento nei percorsi della persona, l'elaborazione del progetto terapeutico individuale, la sua verifica e valutazione da parte del

Responsabile Clinico UFS Salute Mentale \_\_\_\_\_. L'equipe multidisciplinare, anche in collaborazione con altri servizi pubblici eventualmente coinvolti, elabora il progetto terapeutico riabilitativo individuale (PTRI), concordandolo con la persona. E' individuato il case manager con il compito di organizzare e coordinare le fasi di elaborazione, verifica, valutazione ed eventuale rivalutazione del PTRI. Il PTRI definisce gli obiettivi terapeutico-riabilitativi integrati specifica la struttura e la tipologia di percorso nel quale si propone di inserire la persona. Il Responsabile clinico dell'UFS Salute Mentale \_\_\_\_\_, accolta la richiesta della UFC inviante e valutata l'adeguatezza della struttura al caso clinico, inserisce la persona ed elabora un progetto per attuare gli obiettivi indicati nel PTRI, che sottopone all'equipe multidisciplinare della UFC inviante per la sua progressiva valutazione.

#### **ART. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il \_\_\_\_\_ procederà alla fatturazione dell'attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dall'Azienda. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo a quello a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal legale Rappresentante del \_\_\_\_\_ o suo delegato ai sensi del DPR 445/2000, al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari di cui al successivo art. 23 che dovrà validarlo entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata detta validazione, il \_\_\_\_\_ potrà emettere la fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.

Il prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- Cognome, nome,
- Comune di residenza anagrafica dell'utente,
- Codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- Giorni di effettiva presenza,
- Data di ingresso e data delle dimissioni.

Le fatture relative agli utenti residenti in altre Aziende sanitarie dovranno essere inviate direttamente alle stesse.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il \_\_\_\_\_ provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

La fattura elettronica relativa a utente residente nell'Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d'Ufficio identificativo relativo all'Area di residenza dell'assistito. Sarà cura dell'Azienda comunicare i Codici Univoci d'Ufficio identificativi delle quattro Aree: empolesse, fiorentina, pratese e pistoiese di cui è costituita l'Azienda USL Toscana Centro.

Sarà altresì cura dell'Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci.

Il \_\_\_\_\_ si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dal \_\_\_\_\_ quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal \_\_\_\_\_, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e s.m.i..

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del \_\_\_\_\_ dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che il \_\_\_\_\_ rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

#### **ART. 11 - DEBITO INFORMATIVO**

Il \_\_\_\_\_ si impegna ad inserire nel relativo applicativo tutti i dati componenti l'RFC160, necessari alla registrazione dell'attività nonché tutti i dati di cui necessita il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda affinché venga assolto il debito informativo regionale previsto dal flusso amministrativo corrente RFC160. Il \_\_\_\_\_ è tenuto a comunicare al \_\_\_\_\_ i dati da correggere ed integrare. L'Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionale (aggiornamento RFC160).

#### **ART. 12 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Il \_\_\_\_\_ si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute al \_\_\_\_\_, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui il \_\_\_\_\_ risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

#### **ART. 13 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale e delle Aziende sanitarie anche di altre regioni italiane che intendono usufruire delle prestazioni di cui al presente accordo nelle modalità previste all'art. 3.

#### **ART. 14 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE**

##### **1. Inadempienze e penali.**

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del \_\_\_\_\_ dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al \_\_\_\_\_ per le prestazioni rese.

In particolare sono applicabili penali nei seguenti casi:

Descrizione inadempienza	penale in Euro commisurata alla gravità ed entità dei disservizi
Presenza giornaliera in servizio degli operatori non conforme, per profili professionali e/o consistenza numerica, a quella prevista in	€ 400,00 a giornata

convenzione	
Inosservanza del Progetto terapeutico riabilitativo	Da € 100 a € 500,00
Mancata osservanza delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.	da € 500,00 a € 1.000,00
Inosservanza degli adempimenti contrattuali	da € 100,00 a € 1.000,00
Inosservanza del Progetto terapeutico riabilitativo per quanto attiene alle disposizioni aziendali in materia di ammissione e dimissione	Da € 200 a € 500,00

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il \_\_\_\_\_ dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

## 2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al \_\_\_\_\_ un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

## 3. Recesso

Qualora il \_\_\_\_\_ intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto al \_\_\_\_\_ da parte dell'Azienda.

## 4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività, non preventivamente concordata con l'Azienda.

## 5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità del \_\_\_\_\_;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

### ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato B.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato B al contratto tra Azienda e \_\_\_\_\_ di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

#### **ART. 16 - CARTA DEI SERVIZI**

Il \_\_\_\_\_ adotta ed attua una propria Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con DPCM del 19-05-1995. Di detta Carta dei Servizi il \_\_\_\_\_ a deve dare adeguata pubblicità agli utenti nelle modalità previste dalla normativa vigente ed inviata in copia all'Azienda.

#### **ART. 17 - POLIZZE ASSICURATIVE**

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta, per conto dell'Azienda, dal \_\_\_\_\_ con mezzi, strumenti e personale propri, lo stesso dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

#### **ART. 18 - INCOMPATIBILITA'**

Il \_\_\_\_\_ si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

#### **ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il \_\_\_\_\_ è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali”.

#### **ART. 20 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

#### **ART. 21 - DECORRENZA**

Le parti convengono che il presente accordo ha validità di \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data dell'ultima firma digitale apposta.

Alla scadenza dei 24 mesi, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di anno in anno rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento

vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori due anni. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi. Resta inteso che il rinnovo sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 " Importo della retta e tetto di spesa" del presente accordo contrattuale, in particolare per quanto concerne la definizione dei tetti di spesa.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

#### **ART. 22 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Adulti Zone \_\_\_\_\_ dell'Azienda USL Toscana Centro Dr \_\_\_\_\_
- per il \_\_\_\_\_: il Responsabile della convenzione nella figura del Referente per le \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_.

#### **ART. 23 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente contratto, che consta di n. \_\_\_\_\_ pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art 24 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

#### **ART 25 - SOTTOSCRIZIONE**

Il presente accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il \_\_\_\_\_:

Il Legale rappresentante

Dr. \_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli

Dott.ssa Annalisa Ghiribelli

*(firmato digitalmente)*